TUTELA LEGALE OPTIMA PLUS

Per i Dipendenti Iscritti Fabi
Vita Privata e Lavoro

CONTRAENTE/ASSICURATO	Il Dipendente iscritto FABI
MASSIMALE	50.000,00 euro per sinistro ed illimitato per anno.
OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste in polizza, il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti delle persone assicurate, in conseguenza di un caso assicurativo rientrante in garanzia.
SPESE GARANTITE	- per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del sinistro; - per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte; - di giustizia; - di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri; - di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali; - liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà; - conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società, comprese le spese della controparte, semprechè siano state autorizzate dalla società; - per l'indennità, posta ad esclusivo carico dell'Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici; - per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto alla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima. La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende. La Società non assume a proprio carico, il pagamento di oneri fiscali (ivi compresa l'IVA sulle parcelle dei professionisti incaricati) che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della causa a meno che per l'Assicurato tali spese siano indetraibili.
COPERTURE TUTELA LEGALE: **A) GARANZIE VITA PRIVATA**	La garanzia riguarda la tutela della Persona Assicurata nell'ambito della propria ***Vita Privata e di Relazione***, nel caso in cui: • debba sostenere vertenze per il recupero danni subiti a persone o a cose (danni extracontrattuali subiti); • debba sostenere la difesa legale nel caso in cui le persone assicurate debbano sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un loro presunto comportamento illecito. Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui il caso assicurativo sia coperto da un'apposita Assicurazione di Responsabilità civile e ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da detta Assicurazione, per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell'art. 1917 del Cod. Civ. Nel caso in cui la polizza di Responsabilità Civile, pur essendo regolarmente esistente, non possa essere attivata in quanto non operante nella fattispecie in esame, la presente garanzia opera in primo rischio. Le persone assicurate sono tenute a dichiarare alla Società, al momento della denuncia del caso assicurativo, l'esistenza e l'operatività o meno della suddetta polizza di responsabilità civile e, a seguito di semplice richiesta da parte della Società, ad esibirne copia. • debba sostenere controversie contrattuali; • sia sottoposto a procedimento penali per reati colposi/contravvenzioni; • sia sottoposto a procedimento penale per delitto doloso purché venga

	prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato. In tali ipotesi, la società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. • debba presentare opposizione contro sanzioni amministrative.
B) GARANZIE ABITAZIONE	La garanzia riguarda la tutela dei diritti delle Persona Assicurata, nell'ambito della ***Proprietà, Godimento e Conduzione dell'Abitazione***, che costituisce la residenza del nucleo familiare, nel caso in cui: • debba sostenere controversie relative alla locazione, al diritto di proprietà o ad altri diritti reali; • debba sostenere controversie contrattuali relative all'immobile; • sia sottoposto a procedimenti penali per reati colposi/contravvenzioni • sia sottoposto a procedimento penale per delitto doloso, purché venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato. In tali ipotesi, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del reato. L'Assicurato è sempre tenuto a denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio l'azione penale o quando abbia avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell'indagine penale. • debba presentare opposizione contro sanzioni amministrative.
C) GARANZIE ATTIVITA' PROFESSIONALE	La garanzia riguarda la tutela dei diritti della Persona Assicurata qualora, a causa di fatti o eventi connessi allo svolgimento dell'attività di dipendente del settore bancario: a) sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; b) sia sottoposto a procedimento penale per delitto doloso, purché venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato. In tali ipotesi, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del reato. L'Assicurato è sempre tenuto a denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio l'azione penale o quando abbia avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell'indagine penale. c) debba sostenere controversie nascenti dal proprio contratto di lavoro sia in qualità di attore che di convenuto; sono comprese le controversie in materia di mobbing.
COPERTURE PERDITE PECUNIARIE	**Perdita Occupazione** La garanzia prevede, a seguito di licenziamento in diretta conseguenza di una controversia di lavoro, un indennizzo pari a sei mensilità dello stipendio precedentemente goduto **con un limite pari a € 15.000,00** per ciascun anno assicurativo.
VALORE IN LITE	Le garanzie previste operano per controversie per il cui valore in lite sia pari o superiore a € 800,00.
OPERATIVITA' SINISTRI E FRANGHIGIA FISSA	DAS per la fase stragiudiziale e giudiziale si affiderà ai legali FABI convenzionati con la Compagnia. In caso di scelta del legale da parte dell'assicurato al di fuori dei legali FABI indicati da DAS, verrà applicata una franchigia fissa di € 2.000 a carico dell'assicurato sulle spese legali sostenute.
ESCLUSIONI	- Le garanzie sono escluse per: - danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo; - fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate; - diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni; - materia fiscale, tributaria e materia amministrativa, salvo quanto previsto in polizza; - controversie e procedimenti relativi a veicoli, mezzi nautici e mezzi aerei in genere; - controversie o procedimenti relativi a responsabilità non direttamente conseguenti all'espletamento delle funzioni dichiarate;

	- controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale; - controversie di diritto civile salvo quanto previsto in polizza; - controversie relative ai rapporti contrattuali connessi alla costruzione di beni immobili.
AMBITO TERRITORIALE	Le garanzie sono valide per tutti i sinistri che debbano essere processualmente trattati ed eseguiti - nei Paesi dell'Unione Europea, per le garanzie relative a vertenze contrattuali e perdite pecuniarie; - in tutti gli Stati d'Europa, per tutti gli altri casi.
INSORGENZA / CARENZE CONTRATTUALI	Il caso assicurativo si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali. La garanzia riguarda i casi assicurativi che insorgono dalle ore 24 del giorno di decorrenza del contratto, con la seguente eccezione: - trascorsi 90 giorni dalla decorrenza del contratto se si tratta di controversie di natura contrattuale. A parziale modifica di quanto riportato nel precedente capoverso, nell'ambito dell'attività professionale (copertura di tutela legale prevista alla lett. C)) la garanzia s'intende operante anche per i procedimenti penali per delitto colposo, contravvenzione o delitto doloso conseguenti a fatti posti in essere 2(due) anni antecedente la data di decorrenza della polizza sul presupposto che la conoscenza dell'evento comportante responsabilità sia avvenuta successivamente alla stipula della polizza. Qualora nel periodo precedente la data di decorrenza della polizza sia stata operante a favore delle Persone Assicurate un'altra assicurazione di Tutela Legale, la garanzia vale in secondo rischio rispetto alla suddetta assicurazione per i casi in cui quest'ultima preveda, a termini di contratto, la prestazione della garanzia. Ai fini della presente estensione retroattiva dell'assicurazione, agli effetti di quanto disposto agli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, il Contraente dichiara di non aver ricevuto alcuna notizia in ordine a comportamenti e di non essere a conoscenza di situazioni, che possano far supporre il sorgere di una vertenza per fatti a lui imputabili. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto dei quali l'Assicurato sia venuto a conoscenza entro 360 giorni dalla cessazione del contratto stesso e che siano stati denunciati alla Società nei termini previsti dalla legge.
RECESSO PER SINISTROSITA'	Dopo ogni denuncia di caso assicurativo e fino al 60°giorno dalla definizione dello stesso, la Società potrà recedere dal contratto, mediante invio di lettera di lettera raccomandata e con preavviso di almeno 30 giorni. La suddetta facoltà di recesso è applicabile anche al Contraente.
EMISSIONE	Tramite sistema operativo One-Click
PREMIO ANNUO LORDO (imposte al 21,25%)	**€ 320,00**

Verona, 18 gennaio 2016

D.A.S. S.p.A.
Assicurazioni Difesa Legale
Underwriting

La validità temporale della quotazione, se non diversamente pattuito, non potrà essere superiore a 30 giorni dalla data di invio del messaggio stesso.
La presente scheda e' da intendersi quale strumento meramente illustrativo del documento contrattuale ufficiale che verrà emesso.